



REGIONE PUGLIA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

N. 204 del Registro

OGGETTO: Misure urgenti ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica. Chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nei giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto della Regione Puglia;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833;

VISTO l'articolo 117 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112,

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, ed il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante ulteriori «Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.



REGIONE PUGLIA

6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 aprile 2020 che proroga fino al 13 aprile 2020 le misure finora adottate per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19;

RITENUTO necessario e urgente garantire il rispetto sul territorio regionale delle disposizioni nazionali finalizzate al contenimento del contagio e, tra esse quelle inerenti:

- a) la limitazione della circolazione delle persone, al di fuori dei casi ammessi;
- b) il rispetto delle misure di quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti con casi confermati di malattia infettiva diffusa;
- c) il rispetto del divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione o dimore per le persone sottoposte alla misura della quarantena;
- d) la limitazione di iniziative, di qualsiasi natura, e di ogni altra forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- e) la limitazione di ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

CONSIDERATO che, a tal fine, alcune Amministrazioni Locali della Puglia hanno emanato ordinanze ex-artt. 50 o 54 del TUEL (D.lgs n.267/2000 e ss.mm.ii.) per la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, nei giorni 12 aprile (Santa Pasqua) e 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020;

RITENUTO necessario e urgente, con riferimento all'intero territorio regionale - fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento - adottare misure per contenere il possibile innalzamento del rischio di diffusione del contagio da COVID-19, in considerazione del rapido evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi sul territorio regionale e, pertanto, di dover limitare lo spostamento dei soggetti anche di fuori del comune di residenza o di



REGIONE PUGLIA

domicilio, di dover limitare ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o aperti al pubblico nonché all'interno degli esercizi delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione anche ricompresi nei centri commerciali;

RITENUTA prevalente l'esigenza di immediata tutela della salute dal grave pregiudizio su rappresentato, mediante la chiusura al pubblico delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, nelle giornate del 12 aprile (Santa Pasqua) e del 13 aprile (Lunedì dell'Angelo) 2020, consentendo solamente la vendita a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;

RITENUTO di dover, comunque, assicurare le attività delle edicole, dei tabaccai, delle farmacie e delle parafarmacie;

RITENUTA la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di cui all'art.32 della 23 dicembre 1978, n. 833 per l'adozione di ordinanza contingibile e urgente in materia di igiene e sanità pubblica, con efficacia estesa all'intero territorio regionale;

emana la seguente
ORDINANZA

Con riferimento all'intero territorio regionale - fermi restando gli effetti di eventuali provvedimenti sindacali più restrittivi emanati nell'esercizio dei poteri di cui al TUEL, limitatamente all'ambito territoriale comunale di riferimento - **è disposta la chiusura al pubblico nelle giornate di domenica 12 aprile 2020 (Santa Pasqua) e di lunedì 13 aprile 2020 (Lunedì dell'Angelo) delle attività commerciali al dettaglio di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell'ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell'ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali.**

Sono consentite:

- **le vendite a mezzo ordinazione con strumenti digitali o telefonici, con consegna al domicilio del cliente nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per il confezionamento che per la consegna;**



REGIONE PUGLIA

■ **l'esercizio delle edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie.**

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta l'applicazione delle sanzioni come per legge.

La presente ordinanza è trasmessa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Sindaci.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, sarà pubblicato sul BURP nonché inserito nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

Bari, addì 9 aprile 2020

Michele Emiliano